



DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Dirigente: dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: dott. Luca Busico

Unità Amministrazione e Sviluppo del Personale Tecnico Amministrativo

Responsabile: dott. Massimiliano Galli

Via e-mail

## UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0005046 / 2015

Data: 04/02/2015

Rep: **Certificati**

Num: **6/2015**

A tutto il personale Tecnico Amministrativo

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Sistemi

Ai Direttori dei Centri di Ateneo

Alla RSU

Alle Rappresentanze Sindacali

Oggetto: assenze per malattia del personale tecnico amministrativo

Cari colleghi, gentili professori,  
mi preme ricordare quale deve essere il comportamento del personale tecnico amministrativo nel caso di insorgenza di malattia.

Ai sensi dell'art. 35, comma 9, del vigente CCNL Comparto Università *"l'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento"*.

Il dipendente impossibilitato a recarsi al lavoro per malattia è tenuto quindi ad avvisare la struttura in cui presta servizio con modalità che saranno decise individualmente dalle singole strutture (indirizzo e-mail dedicato, fax, telefono, sms ...).

La mancanza della suddetta comunicazione, in quanto idonea ad arrecare pregiudizio organizzativo alla struttura, equivale ad assenza ingiustificata dal lavoro.

La struttura che avrà ricevuto la notizia dell'assenza per malattia del dipendente, al fine di provvedere agli adempimenti di legge relativi alle visite fiscali e alla quadratura del cartellino delle presenze, dovrà attivarsi e comunicare tempestivamente di volta in volta la suddetta assenza all'Unità Amministrazione e Sviluppo del Personale Tecnico Amministrativo, con e-mail da inviare all'indirizzo [gestionepresenze.gpres@unipi.it](mailto:gestionepresenze.gpres@unipi.it)

Ricordo che la normativa vigente prevede l'invio esclusivamente in forma telematica delle attestazioni di malattia; ne consegue che l'obbligo per il dipendente di consegnare al datore di lavoro l'attestazione di malattia entro 5 giorni lavorativi dall'insorgenza dell'evento, previsto dal suddetto art. 35, comma 9, del vigente CCNL Comparto Università, viene ormai assolto dal medico curante con il suddetto invio telematico.

Al momento del rilascio del certificato medico telematico, il medico curante provvederà ad inviare copia del certificato medesimo all'indirizzo e-mail privato ad esso fornito dal dipendente, oppure a consegnare copia cartacea dello stesso o a fornirgli il numero di protocollo del certificato.

Non appena il dipendente sarà a conoscenza della prognosi, provvederà a comunicarla alla struttura di appartenenza con la medesima modalità previste per la comunicazione dell'assenza.

Ricordo che il dipendente non può tornare al lavoro nel periodo coperto dal certificato medico. L'INPS, con messaggio del 12.09.2014, n. 6973, ha chiarito che il dipendente assente per malattia, che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Colgo l'occasione per ricordare le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, come previsto dal DPCM 18.12.2009, n. 206, accluso in copia alla presente, in cui sono elencati anche i casi tassativi di esclusione dalla reperibilità.

Vale la pena anche ricordare che è obbligo del dipendente essere reperibile al proprio domicilio nelle suddette fasce orarie: in caso di assenza al domicilio comunicato al datore di lavoro, durante la fasce orarie, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.1983, n. 638, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del vigente CCNL Comparto Università, il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

Ai sensi del comma 12 del citato art. 35, il dipendente in malattia può assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, ma soltanto dopo aver dato preventiva informazione ai referenti delle presenze dell'Unità Amministrazione e Sviluppo del Personale Tecnico Amministrativo, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

Ricordo, a tal proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 24.09.1991 n. 9940, 16.04.1994 n. 3639, 2.03.2004 n. 4247, 30.01.2014 n. 2047) l'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità può ritenersi giustificata a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l'indifferibilità della visita medica effettuata.

Per qualsiasi ulteriore e chiarimento rimangono a disposizione i referenti delle presenze presso l'Unità Amministrazione e Sviluppo del Personale Tecnico Amministrativo (e-mail [gestionepresenze.gpres@unipi.it](mailto:gestionepresenze.gpres@unipi.it)).

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
(Dott. Ascenzo Farenti)